

Gara CIG: 7292855E51

Quesito pervenuto il 15/02/2017 fuori termine di cui all'art. 9 del disciplinare di gara e pubblicato in data 16/02/2018.

In relazione al quesito proposto, circa il punto di cui all'art. 3 del CSA in particolare, alla domanda :

- in caso di frazione non compatibile con la frazione organica viene restituita al trasportatore ? oppure il carico intero viene respinto ?

Si riporta quanto prescritto dal medesimo Csa art. 3 periodo seguente : *“Data la natura dell'appalto, non sono previsti e non sono corrisposti costi di separazione/ selezione e del pari non sono previsti e non sono corrisposti costi di trattamento per frazione estranee; pertanto non saranno corrisposti costi di separazione/ selezione e costi di trattamento/ smaltimento di frazione estranee.”*

Pertanto, il periodo di cui all'art. 3 Csa di seguito riportato *“In caso di non conformità del rifiuto, o non conformità del conferimento per qualsiasi ragione o motivo, quantunque legittimo, data la natura di servizio pubblico essenziale che non può essere né sospeso né abbandonato, l'appaltatore è obbligato a darne tempestiva comunicazione all'Ente, al fine di attivare un contraddittorio immediato per verificare la natura del rifiuto conferito, posto a carico anche del soggetto affidatario del servizio di raccolta e trasporto, responsabile circa la difformità dei rifiuti raccolti rispetto a quanto indicato nei documenti utilizzati per il trasporto”*, rappresenta mero refuso di gara.

Pertanto le frazioni estranee qualora presenti, dovranno essere trattate - recuperate o smaltite - dall'appaltatore, con a carico dell' Ente, per le medesime frazioni estranee, del solo costo di trattamento €/tonn di aggiudicazione previsto per la frazione del rifiuto biodegradabile.